



Repubblica e Cantone Ticino

## **PUC - PEIP**

Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi  
con edifici e impianti protetti  
ai sensi della Scheda di coordinamento P3 (ex 8.5)  
del Piano direttore cantonale

## **NORME DI ATTUAZIONE**

modifiche a seguito del decreto legislativo  
28 giugno 2012

agosto 2012



**Art. 2** **Scopi del PUC-PEIP**2.1 **In generale**

2.1.1 Il PUC-PEIP è volto alla delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti ai sensi della scheda 8.5 del Piano direttore cantonale;

2.1.2 Esso è inteso ad assicurare la protezione e la gestione del territorio fuori dalle zone edificabili e permettere il mantenimento, la valorizzazione e, nella misura del possibile, il recupero di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori dalle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale, con tutte le sue componenti, in quanto espressione della cultura rurale tradizionale.

2.1.3 ~~Nel quadro dispositivo di un piano di utilizzazione cantonale, il PUC-PEIP si sovrappone agli ordinamenti pianificatori comunali (Piani regolatori), ed esplica i suoi effetti sugli edifici e impianti designati degni di protezione negli Inventari degli edifici situati fuori dalla Zona edificabile (IEFZE) adottati dai diversi Comuni nonché sulle adiacenze di tali oggetti, e segnatamente sul loro contesto territoriale di riferimento.~~

(nuovo testo) **Nel quadro dispositivo di un piano di utilizzazione cantonale, il PUC-PEIP si sovrappone agli ordinamenti pianificatori comunali (Piani regolatori) ed esplica i suoi effetti sugli edifici e impianti designati degni di protezione negli inventari degli edifici situati fuori dalla Zona edificabile (IEFZE) adottati dai diversi Comuni nonché sulle adiacenze di tali oggetti e segnatamente sui comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP.**

2.1.4 La trasformazione con cambiamento di destinazione, nonché ogni altro intervento edilizio sugli edifici e impianti designati degni di protezione negli Inventari degli edifici situati fuori dalla Zona edificabile (IEFZE) e sulle adiacenze di tali oggetti è ammessa nel quadro delle seguenti disposizioni e sottostà ai disposti delle presenti norme.

2.1.5 Le ulteriori attività di incidenza territoriale, segnatamente l'agricoltura, la foresticoltura, la ricreazione e la costruzione di edifici e impianti sono consentite nel quadro degli ordinamenti legali in vigore, purché rispettosi delle finalità di protezione del Piano, concretizzate nelle presenti norme.

**Art. 8** **Principi**

8.1 ~~Ogni attività d'incidenza territoriale sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione negli IEFZE comunali e sulle loro adiacenze ubicati nei paesaggi con edifici e impianti protetti deve mirare alla salvaguardia, al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte.~~

(nuovo testo) **Ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte.**

8.2 Le possibilità di intervento sugli edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE) del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13.

8.3 Gli edifici e impianti definiti meritevoli di conservazione negli IEFZE approvati dal Consiglio di Stato ma ubicati al di fuori del perimetro del PUC-PEIP, così come

quelli toccati dai criteri di esclusione di cui all'art. 10.1, non beneficiano della possibilità di cambiamento di destinazione ai sensi dell'art. 39 OPT. Per questi edifici sono ammessi esclusivamente interventi in conformità con gli artt. 22 cpv. 2 lett. a e 24 e segg. LPT.

8.4 *All'interno del comprensorio del PUC-PEIP non sono, di principio, ammesse nuove opere di urbanizzazione al servizio di fondi privati.*  
(testo abrogato)

(nuovo testo) **All'interno del comprensorio del PUC-PEIP non sono, di principio, ammesse nuove opere di urbanizzazione al servizio di fondi privati. Restano riservate le disposizioni del diritto federale.**

## **Art. 11 Cambiamento di destinazione ed interventi ammessi**

11.1 All'interno dei paesaggi con edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per le diverse categorie di edifici secondo gli inventari degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE), valgono le seguenti disposizioni:

a) oggetti classificati nella categoria 1a (edificio meritevole di conservazione): il cambiamento di destinazione a residenza secondaria è ammesso a condizione che l'oggetto non sia interessato da uno o più criteri di esclusione elencati all'art 10.1;

(testo abrogato) b) oggetti classificati nella categoria 1b (diroccato ricostruibile): ~~la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, a condizione che l'oggetto non sia interessato da uno o più criteri di esclusione elencati all'art 10.1;~~

(nuovo testo) **La ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I diroccati isolati non possono essere ricostruiti;**

c) oggetti classificati nella categoria 1c (oggetto culturale): il cambiamento di destinazione non è ammesso;

d) oggetti classificati nella categoria 1d (edificio meritevole di conservazione ad uso agricolo o rustico di ridotte dimensioni): il cambiamento di destinazione è escluso per gli edifici meritevoli di conservazione ad uso agricolo. Per gli edifici meritevoli di ridotte dimensioni, la trasformazione è ammessa a titolo eccezionale allo scopo di ricavarne spazi al servizio di edifici utilizzati o utilizzabili a scopo abitativo (classificati 1a, 1b, o 3), quando sussiste un evidente nesso funzionale con l'edificio principale, ed a condizione che l'oggetto non sia interessato da uno o più criteri di esclusione elencati all'art. 10.1; in ogni caso il cambiamento di destinazione di edifici classificati 1d in residenza autonoma è escluso;

e) oggetti classificati nella categoria 2 (diroccato non ricostruibile): non è ammessa la ricostruzione;

f) oggetti classificati nella categoria 3 (edificio meritevole di conservazione già trasformato): sono ammessi tutti gli interventi in applicazione dei disposti dell'art. 11.2.

g) oggetti classificati nella categoria 4 (edificio rilevato): non è ammesso il cambiamento di destinazione ai sensi dell'art. 39 OPT. Sono ammessi esclusivamente interventi in conformità con gli artt. 22 cpv. 2 lett. a e 24 e segg. LPT.

11.2 Tutti gli interventi sugli oggetti classificati 1a, 1c, 1d e 3 e sulle loro adiacenze devono rispettare i criteri di salvaguardia e valorizzazione dei valori culturali e

- paesaggistici, propri dell'edilizia rurale tradizionale, nel rispetto dei caratteri formali, costruttivi e volumetrici specifici della tipologia locale, nonché i disposti delle presenti norme, in particolare quelle di cui al capitolo II (Norme edilizie).
- 11.3 Gli interventi sugli oggetti classificati 1b devono conformarsi per analogia alle caratteristiche urbanistiche ed architettoniche del nucleo e della tipologia edilizia preesistente e dominante nel tessuto locale, nonché rispettare i disposti delle presenti norme, in particolare quelle di cui al capitolo II (Norme edilizie).
- 11.4 ~~Il cambiamento di destinazione può essere autorizzato soltanto se è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura cambiati dal cambiamento completo di destinazione sono ribaltati sul proprietario.~~
- (nuovo testo) **Il cambiamento di destinazione può essere autorizzato soltanto nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 39 OPT.**

### **Art. 13** Principi generali

- 13.1 ~~Tutti gli interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d), sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni di edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi intervento nelle adiacenze di tali oggetti, devono rispettare i criteri di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali, costruttivi e volumetrici insiti nella loro tipologia.~~
- (nuovo testo) **Tutti gli interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d), sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni di edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi ulteriore intervento all'interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP devono rispettare i criteri di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali, costruttivi e volumetrici insiti nella loro tipologia.**
- 13.2 ~~Ogni intervento su tali manufatti deve conformarsi ai caratteri costruttivi e tipologici propri dell'edilizia rurale tradizionale del luogo. Nei casi a tipologia incerta, derivante da precedenti gravi alterazioni della sostanza costruita, o nel caso di ricostruzione di edifici diroccati, il progetto architettonico deve fondarsi sull'analogia con le tipologie dominanti nel tessuto locale.~~
- (nuovo testo) **Ogni intervento su tali manufatti deve conformarsi ai caratteri costruttivi e tipologici propri dell'edilizia rurale tradizionale del luogo. Nel caso di ricostruzione di edifici diroccati, o nei casi a tipologia incerta, derivante da precedenti gravi alterazioni della sostanza costruita, il progetto architettonico deve fondarsi sull'analogia con le tipologie dominanti nel tessuto locale. Gli elementi alteranti la tipologia originale del manufatto devono essere rimossi nella misura massima esigibile.**
- 13.3 Gli elementi architettonici deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, anche qualora ubicati nelle adiacenze di tali oggetti, devono essere rimossi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base alle presenti norme. Ciò vale in particolare anche per le opere di sistemazione esterna nelle adiacenze degli oggetti protetti.
- 13.4 ~~Non è ammessa la demolizione di edifici definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d) o meritevoli già trasformati (categoria 3).~~
- (nuovo testo) **Non è ammessa la demolizione di edifici definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d) o meritevoli già trasformati (categoria 3). Gli edifici meritevoli trasformati devono essere mantenuti e conservati in conformità delle norme di attuazione del PUC-PEIP.**
- 13.5 (nuovo) **Il Dipartimento del territorio è competente per ordinare la rimozione degli interventi abusivi ed il ripristino di una situazione conforme.**

**Art. 14 Obbligo di gestione dei fondi e tutela dell'esercizio dell'agricoltura**

14.1 ~~La tutela degli edifici e la loro trasformazione presuppone l'obbligo della gestione dei fondi, segnatamente al fine di evitare al bosco di invaderli (generalmente, è sufficiente un sfalcio annuale delle superfici prative). L'area da curare non deve limitarsi alle strette adiacenze dell'edificio ma deve corrispondere ad un'estensione che possa salvaguardare e, se del caso, ripristinare il contesto storico e morfologico del territorio.~~

(nuovo testo) **Il Cantone assicura la gestione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP, attraverso l'agricoltura, i proprietari degli edifici e dei fondi, gli enti interessati e l'applicazione delle altre politiche settoriali: in particolare si impegna a contenere l'avanzata del bosco.**

14.2 ~~Il Municipio e il Dipartimento possono emettere specifiche condizioni in merito alla gestione dei fondi in occasione della concessione della licenza edilizia oppure subordinare la licenza alla sottoscrizione di specifiche convenzioni con il proprietario.~~

(nuovo testo) **Il Cantone in collaborazione con gli enti e le persone interessati tutela impianti, manufatti ed opere ed altri elementi naturali (sentieri, muri a secco, tetti in pioda, terrazzamenti, canali, ponti, fontane, cappelle, selve, lariceti, pascoli alberati, prati e pascoli ecc.) che caratterizzano il paesaggio rurale tradizionale.**

**I proprietari degli edifici meritevoli di conservazione sono tenuti a garantire la gestione dei fondi per decisione dell'autorità secondo il capoverso 4. I proprietari dei fondi toccati sono tenuti a tollerare gli interventi di gestione del paesaggio, promossi dal Cantone in collaborazione con gli enti e le persone interessate.**

14.3 ~~I proprietari e gli utenti degli edifici situati fuori dalle zone edificabili devono tollerare le immissioni derivanti da un corretto esercizio dell'agricoltura sui terreni circostanti.~~

(nuovo testo) **Gli interventi di gestione, di recupero e di valorizzazione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP sono definiti da un programma che il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna ogni quattro anni, sottoponendolo al Gran Consiglio per lo stanziamento dei crediti necessari.**

14.4 (nuovo) **Permessi di costruzione per la trasformazione di edifici meritevoli di conservazione possono essere rilasciati solo se i loro proprietari garantiscono in modo durevole la gestione delle superfici incluse nell'unità paesaggistica di riferimento dell'edificio.**

**Per unità paesaggistica di riferimento si intende un comparto di terreno che dal profilo delle sue caratteristiche morfologiche forma un insieme sufficientemente omogeneo, adeguatamente delimitato e chiaramente riconoscibile.**

**L'estensione e le modalità di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento dell'edificio sono definite dal Dipartimento del territorio nell'avviso cantonale.**

**In caso di inosservanza del permesso di trasformazione ricevuto, degli obblighi di manutenzione dell'edificio trasformato o degli obblighi di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento, il Dipartimento del territorio ordina le necessarie misure di ripristino, intervenendo, all'occorrenza, a spese del proprietario renitente. Resta riservata la revoca del permesso in caso di violazioni gravi del diritto o di recidiva.**

**Art. 15** **Norme di intervento per gli oggetti classificati nelle categorie 1a, 1c e 1d**15.2 Volumetria

15.2.1 ~~La volumetria originale deve essere mantenuta. I muri perimetrali devono essere conservati nella forma e struttura originaria. Sono concessi interventi sulla struttura edilizia basilare dell'edificio solo se finalizzati al ripristino della volumetria originale, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale.~~  
(testo abrogato)

(nuovo testo) **La volumetria originale deve essere mantenuta. I muri perimetrali devono essere conservati anche nella forma e struttura originaria. Sono concessi interventi limitati sulla struttura edilizia basilare dell'edificio solo se finalizzati al ripristino della volumetria originale, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale.**

15.2.2 Non sono ammesse demolizioni e ricostruzioni.

15.3 Ampliamenti e sopraelevazioni

15.3.1 La trasformazione e ogni altro intervento sugli oggetti non deve comportare alcuna sopraelevazione o aggiunta, nemmeno se interrata, e nemmeno in forma di costruzione accessoria (fatto salvo quanto indicato al seguente art. 15.14 [legnaie]).

15.3.2. Deroga al precedente capoverso per la realizzazione di un ampliamento di dimensioni contenute, e segnatamente per la realizzazione di un servizio igienico in caso di trasformazione, può essere concessa unicamente in quei casi in cui il rispetto della tipologia dell'oggetto ne renderebbero manifestamente impossibile la trasformazione. In questi casi tale ampliamento dovrà essere realizzato in modo da determinare il minor impatto possibile sull'edificio protetto, e dovrà essere di principio interrato.

15.3.3. ~~Deroga al capoverso 15.3.1 per una contenuta sopraelevazione può essere concessa in caso di trasformazione unicamente in quei casi in cui il rispetto della tipologia dell'oggetto ne renderebbero manifestamente impossibile la trasformazione, segnatamente nei casi in cui, in mancanza di tale lieve sopraelevazione, l'abitabilità del piano sottotetto esistente risultasse compromessa o impedita in modo determinante. In ogni caso, la sopraelevazione non può essere concessa per ricavare nuove superfici abitabili, ed in particolare per ottenere un piano abitabile supplementare.~~  
(testo abrogato)

(nuovo testo) **In deroga al capoverso 15.3.1, una sopraelevazione di minima entità (max. 30 cm) può essere concessa in caso di trasformazione unicamente se necessario per motivi tecnici, segnatamente per la ricostruzione del tetto originario. In ogni caso, è esclusa la formazione di nuovi locali abitabili.**

15.3.4 In caso di sopraelevazione o ampliamento, conformemente ai cpv. 3.2 e 3.3 del presente articolo, la muratura di completamento, rispettivamente i nuovi muri, devono conformarsi esternamente per materiale, lavorazione, tecnica di posa e trattamento della superficie (finitura), alla muratura originaria dell'oggetto.

15.6 Tetti

15.6.1 Il rifacimento del tetto deve rispettare il suo stato originario; esso deve conservare la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda ed al colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie.

15.6.2 Il materiale di copertura originario va conservato e/o ripristinato.

- 15.6.3 ~~Il rifacimento della copertura potrà essere autorizzato in altri materiali (tegole di cemento grigio o lamiera) qualora l'oggetto si trovasse in un contesto territoriale nel quale i tetti degli edifici sono già stati in prevalenza correttamente trasformati in materiali diversi dagli originali. In questi casi, si applica il principio dell'unitarietà dei materiali di copertura.~~  
(testo abrogato)
- (nuovo testo) **Deroghe al precedente capoverso possono essere concesse per sostituire un tetto in tegole con una copertura in lamiera invece che in piode qualora il principio dell'uniformità dei materiali degli edifici presenti nell'unità paesaggistica di riferimento lo esiga. Ulteriori condizioni potranno essere imposte in sede di rilascio della licenza edilizia.**
- 15.6.4 Indipendentemente dal materiale di copertura utilizzato, fanno comunque stato i disposti sopra indicati in merito al mantenimento dell'orientamento del colmo, della geometria, delle quote (alla gronda ed al colmo), delle pendenze delle falde ed delle sporgenze originarie.
- 15.6.5 Non è ammessa la formazione di canali di gronda e di pluviali se gli stessi non sono presenti nella tipologia originale.
- 15.7 Comignoli
- (testo abrogato) ~~I comignoli devono essere realizzati in materiali, dimensioni e fattura tradizionali, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale. Non sono ammesse canne fumarie visibili in acciaio inossidabile o in rame, ad eccezione dei tetti con copertura in lamiera. In caso di necessità di due focolari (ad esempio per la cucina e per il camino), le rispettive canne fumarie devono essere condotte a tetto, di principio, raggruppate all'interno in un solo comignolo.~~
- (nuovo testo) **Nuove canne fumarie devono essere il più discrete possibili e devono essere evitate soluzioni posticce. Il Dipartimento del territorio può imporne il materiale. In caso di necessità di due focolari (ad esempio per la cucina e per il camino), le rispettive canne fumarie devono, di principio, essere condotte a tetto raggruppate all'interno di un solo comignolo.**
- 15.8 Sistemazione esterna
- 15.8.1 La sistemazione esterna deve essere finalizzata alla conservazione ed al recupero del paesaggio agricolo tradizionale caratteristico. Non sono ammessi interventi che modificano l'andamento, le caratteristiche naturali del terreno esistente e gli eventuali tracciati dei percorsi storici esistenti.  
Sono ammesse unicamente lievi modifiche della conformazione o del profilo del terreno nella misura di quanto strettamente necessario ad agevolare l'accesso alle entrate originali degli edifici.
- 15.8.2 I tradizionali muretti in pietra naturale (muri a secco), così come eventuali altri manufatti tradizionali (fontane, terrazzamenti, ecc.) devono essere mantenuti e sistemati impiegando materiale, tecnica di posa e finitura conformi alla preesistenza.
- 15.8.3 Non è ammesso alcun tipo di recinzione del fondo.
- 15.8.4 Non è ammessa la costruzione di nuove opere esterne quali muri, terrazzamenti, ripiene, pavimentazioni, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso in merito ad una contenuta pavimentazione in corrispondenza dell'entrata, nonché quanto indicato all'art. 15.14 (legnaie);



- 15.8.5 ~~È ammessa la pavimentazione con materiale naturale tradizionale di una contenuta superficie esterna in corrispondenza dell'entrata principale, nella misura necessaria ed adeguata alle dimensioni dell'oggetto, e segnatamente solo se la creazione di tale pavimentazione non necessita di sostanziali sbancamenti di terreno o della costruzione di muri di contenimento esterni.~~  
(testo abrogato)
- (nuovo testo) **In via di deroga può essere autorizzata la pavimentazione con materiale naturale tradizionale di una contenuta superficie esterna (alcuni metri quadrati) in corrispondenza dell'entrata principale, nella misura necessaria ed adeguata alle dimensioni dell'oggetto, e segnatamente solo se la creazione di tale pavimentazione non necessita di sostanziali sbancamenti di terreno o della costruzione di muri di contenimento esterni.**
- 15.8.6 Nuove scale esterne sono ammesse solo se l'accesso allo stabile risulta manifestamente troppo difficoltoso. Le stesse devono integrarsi adeguatamente nel terreno circostante senza modificarne in modo sostanziale l'andamento naturale ed essere realizzate in materiali, fattura e tecnica di posa tradizionali, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale.
- 15.8.7 Le eventuali piante ornamentali messe a dimora nei dintorni degli oggetti devono essere di specie autoctone e locali.

#### **Art. 16 Norme di intervento per gli oggetti classificati nella categoria 3**

- 16.1 ~~Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori di modesta importanza) intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto esterno, né della destinazione degli edifici.~~  
(testo abrogato)
- (nuovo testo) **Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori di modesta importanza) intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni legalmente esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto esterno, né della destinazione degli edifici.**
- 16.2 Sono pure ammessi interventi più complessi, se finalizzati all'effettivo recupero dell'edificio originario.
- 16.3 Per tutti gli interventi sugli oggetti classificati nella categoria 3 fanno stato le norme di intervento elencate al precedente art. 15.

#### **Art. 18 Requisiti per la domanda di costruzione**

- (testo abrogato) ~~La domanda di costruzione comprende la documentazione richiesta dal Regolamento d'applicazione della Legge edilizia, completata dai seguenti atti:~~
- ~~a) l'estratto della carta nazionale 1:25'000, con indicata l'ubicazione dell'edificio oggetto della domanda di costruzione e l'indicazione delle relative coordinate;~~
  - ~~b) l'estratto della planimetria catastale in scala 1:500 o 1:1'000;~~
  - ~~c) i piani (piante, sezioni e tutte le facciate) in scala 1:50, necessari alla completa comprensione del progetto, con evidenziati chiaramente le parti esistenti dell'edificio ed i nuovi interventi (demolizioni, in colore giallo, e rispettivamente nuove costruzioni, in colore rosso), nonché l'indicazione dell'andamento del terreno naturale nelle sezioni e nelle facciate;~~
  - ~~d) il piano di situazione, in scala 1:100, con indicati chiaramente la sistemazione esterna delle adiacenze del rustico, comprensiva degli elementi esistenti e dei nuovi interventi (demolizioni, in colore giallo, e rispettivamente nuove costruzioni, in colore rosso), nonché eventuali impianti di cantiere necessari ai lavori, nella loro completa estensione;~~

- ~~e) il rilievo fotografico completo dell'edificio e del suo contesto paesaggistico, che documenti lo stato dell'immobile immediatamente precedente all'inoltro della domanda di costruzione e illustri la situazione territoriale in cui lo stesso si trova;~~
- ~~f) la relazione tecnica, che indichi chiaramente:~~
- ~~• il numero dell'edificio indicato nella tabella delle valutazioni dell'Inventario comunale degli edifici fuori dalla zona edificabile (IEFZE);~~
  - ~~• la descrizione degli interventi che si intendono effettuare;~~
  - ~~• la destinazione dei vani;~~
  - ~~• i materiali che si intendono impiegare e le rispettive finiture;~~
  - ~~• l'eventuale esistenza di dettagli particolari o elementi di pregio (affreschi, croci, graffiti, portali, ecc.).~~

*(nuovo testo)* **La domanda di costruzione deve comprendere la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del Regolamento d'applicazione della Legge edilizia.**